REGOLAMENTO (CE) N. 1390/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1994

che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e dall'accordo interinale con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 [4], in particolare l'articolo 1,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra, sono entrati in vigore il 1° febbraio 1994 ; che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione conluso con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti il 1° marzo 1992, un accordo interinale concluso con tale paese, in appresso denominato « accordo interinale » ;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1993 la Repubblica federativa ceca e slovacca si è sciolta ; che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, succedute alla Repubblica federativa, continueranno a tener fede agli obblighi derivanti, per l'ex Repubblica federativa, dagli accordi conclusi con le Comunità europee, in particolare dell'accordo interinale ; che detto accordo è stato modificato nel quadro di protocolli addizionali e di protocolli complementari conclusi con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca ;

considerando che i rispettivi protocolli dei suddetti accordi prevedono che i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202, di cui, rispettivamente agli allegati Xb e XIIIb degli accordi sono soggetti ad una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale comune (TDC) del 60 % a partire dal 1° luglio 1993 e che i quantitativi fissati in tonnellate per l'anno 1995 si applicano dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 ;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per l'anno 4 occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 ;

considerando che è previsto altresì che vengano detratti dai quantitativi disponibili i quantitativi di carni esportati da uno dei quattro paesi beneficiari nell'ambito di operazioni triangolari per le quali interviene finanziariamente la Comunità ; che occorre quindi predisporre i meccanismi di calcolo idonei per tener conto di tali operazioni ;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione ; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 [6], e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che

[1] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.
[3] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
[4] GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.
[5] GU n. L 331 del 2. 2. 1988, pag. 1.
[6] GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 [2], che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 10 ECU/100 kg; che i rischi di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di carni bovine che possono essere importati dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 nell'ambito dei regimi d'importazione istituiti dagli accordi ammontano rispettivamente a:

— 5 200 tonnellate di carni originarie della Polonia,

— 6 200 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,

— 2 500 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,

— 1 250 tonnellate di carni originarie della Repubblica slovacca.

2. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno come segue:

— 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994,

— 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994,

— 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995,

— 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995.

Dai quantitativi disponibili per l'ultimo periodo saranno detratti i quantitativi oggetto di operazioni triangolari di cui agli allegati Xb degli accordi con la Polonia e l'Ungheria e agli allegati XIIIb dei protocolli complementari agli accordi con l'ex RFCS. Tuttavia, i quantitativi totali disponibili per l'anno 4 non possono essere inferiori ai quantitativi minimi ivi indicati.

3. Se nel corso dell'anno 4 i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo, per il secondo o per il terzo periodo di cui al paragrafo 2 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. La riduzione dell'aliquota del prelievo all'importazione e del dazio della TDC è fissato al 60 % dell'aliquota intera applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda, deve essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver svolto, nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine e che è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato;

c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 t di carne in peso del prodotto e non superiore al quantitativo disponibile per il periodo rispettivo;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione, nella casella 7, del paese di provenienza e, nella casella 8, del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 1390/94,

Forordning (EF) nr. 1390/94,

Verordnung (EG) Nr. 1390/94,

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1390/94,

Regulation (EC) No 1390/94,

Règlement (CE) n° 1390/94,

Regolamento (CE) n. 1390/94,

Verordening (EG) nr. 1390/94,

Regulamento (CE) nº 1390/94.

f) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Exacción reguladora, y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CE) n° 1390/94,

Importafgift og FTT-told i henhold til til forordning (EF) nr. 1390/94,

Abschöpfung und Zoll des GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1390/94,

Εισφορά και δασμός του ΚΔ όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1390/94,

[1] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[2] GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EC) No 1390/94,

Prélèvement et droit du TDC comme prévus par le règlement (CE) n° 1390/94,

Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CE) n. 1390/94,

Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1390/94,

Direito nivelador e direito da PAC previstos no Regulamento (CE) nº 1390/94.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare nella casella 16, una o più sottovoci comprese nei codici 0201 e 0202 della nomenclatura combinata.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto :

— dal 1° all'11 luglio 1994,

— dal 1° al 10 ottobre 1994,

— dal 3 al 10 gennaio 1995,

— dal 1° al 10 aprile 1995.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso paese d'origine, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, nonché la menzione dei paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati :

— il 26 luglio 1994,

— il 26 ottobre 1994,

— il 26 gennaio 1995,

— il 26 aprile 1995.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 2377/80.

2. Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione sono riscossi il prelievo intero e i dazi normali della TDC.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

4. In deroga agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg in peso del prodotto e il periodo di validità dei titoli rilasciati per l'ultimo periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 2 scade il 30 giugno 1995.

Articolo 5

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciati dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni dei protocolli 4 allegati agli accordi interinali.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

[Applicazione del regolamento (CE) n. 1390/94]

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE
Telefax (32-2) 296 60 27

Data Periodo

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO E DAZIO DELLA TDC RIDOTTI

Stato membro

Paese di origine	Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)
Polonia			
		Quantitativo totale richiesto :	
Ungheria			
		Quantitativo totale richiesto :	
Repubblica ceca			
		Quantitativo totale richiesto :	
Repubblica slovacca			
		Quantitativo totale richiesto :	
Totale 4 paesi			

Stato membro : telefax :

telefono :